



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN MODALITÀ TELEMATICA

*Emanato con Decreto rettorale 23 marzo 2020, n. 219
Ultime modifiche emanate con Decreto Rettorale 30 ottobre 2025, n. 1312
Entrato in vigore il 1° dicembre 2025*



Via Ravasi, 2 – 21100 Varese (VA) – Italia
Tel. +39 0332 21 9048 - 9034 - 9035 - 9044 - 9045 - 9052
Email: affari generali@uninsubria.it - PEC: atenco@pec.uninsubria.it
Web: www.uninsubria.it
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120

Si riceve su appuntamento



**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI
COLLEGIALI IN MODALITÀ TELEMATICA**

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 - Requisiti per lo svolgimento delle riunioni telematiche	3
Art. 3 - Convocazione e svolgimento delle sedute telematiche	4
Art. 4 - Espressione del voto e verbalizzazione delle sedute	4
Art. 5 - Durata temporanea del Regolamento	4
Art. 6 - Trattamento dei dati personali	4

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, in deroga all'art. 7 del Regolamento generale di Ateneo¹, lo svolgimento, in modalità telematica diversa dalla videoconferenza tra sedi dell'Ateneo, delle sedute degli Organi di Ateneo, di strutture scientifiche, didattiche e di servizio, di corsi di studio e di qualunque altro consesso collegiale previsto dai regolamenti vigenti.
2. Il presente Regolamento pone altresì dei limiti allo svolgimento in modalità telematica delle sedute di Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Consigli di Dipartimento e Consiglio della Scuola di Medicina.
3. Per seduta telematica e riunione in modalità telematica si intende la riunione dell'organo collegiale o del consesso nella quale i componenti, salvo il presidente e il segretario verbalizzante, partecipano alla seduta a distanza, da un luogo diverso da quello previsto nella convocazione. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

Art. 2 - Requisiti per lo svolgimento delle riunioni telematiche

1. Le adunanze di Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Consigli di Dipartimento e Consiglio della Scuola di Medicina possono svolgersi in modalità telematica solo in caso di sedute non programmate a calendario e pertanto convocate per ragioni straordinarie di necessità ed urgenza con preavviso inferiore a quello ordinario. Il Presidente dei predetti organi può autorizzare la partecipazione telematica a sedute ordinarie ai componenti che presentino richiesta motivata da un'assenza dovuta a motivi esclusivamente istituzionali di Ateneo.
2. Il presidente dell'Organo collegiale o chi ne assume le funzioni comunica, nell'avviso di convocazione, la modalità di svolgimento della seduta, in presenza oppure telematica.
3. Le adunanze convocate in video/audio-conferenza, devono svolgersi mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che permettono, al contempo, nel rispetto dei principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento:
 - la percezione visiva e uditiva di ciascun partecipante nei confronti degli altri;
 - l'identificazione di ciascuno di essi a cura del Presidente dell'Organo coadiuvato dal Segretario, i quali devono trovarsi, preferibilmente, nello stesso luogo;
 - l'intervento e l'espressione del voto palese in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione.
4. Gli strumenti a distanza devono assicurare:
 - la riservatezza della seduta;
 - il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
 - la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti mediante posta elettronica e/o sistemi informatici di condivisione dei file;
 - la contemporaneità delle decisioni;
 - la sicurezza dei dati e delle informazioni.
5. Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicura il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta, quali, ad esempio, l'uso di cuffie.
6. Nelle riunioni a distanza, ai fini della validità della seduta e delle delibere, devono essere rispettate le prescrizioni del presente articolo.

¹ L'art. 7 del Regolamento generale di Ateneo prevede che "Ai sensi dell'art. 83, comma 3, dello Statuto di Ateneo le riunioni degli organi collegiali possono svolgersi tramite videoconferenza, tra due o più sedi dell'Ateneo." L'art. 83 comma 3 dello Statuto prevede che "Tutte le riunioni degli Organi collegiali possono essere svolte tramite collegamento telematico, con le modalità stabilite nel Regolamento generale di Ateneo."

Art. 3 - Convocazione e svolgimento delle sedute telematiche

1. Nell'avviso di convocazione, inviato unicamente per posta elettronica, deve essere specificato se la seduta è convocata in modalità telematica, indicando la modalità operativa di partecipazione.
2. Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più componenti risulta impossibile o viene interrotto, per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato la riunione può comunque svolgersi, dando atto dell'assenza giustificata del/i componente/i impossibilitato/i a mantenere attivo il collegamento.
3. In caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di possibilità di ripristino del collegamento in tempi brevi, il Presidente ripete la votazione dopo aver ricalcolato la validità del quorum per la validità della seduta e della conseguente votazione, dando atto dell'assenza giustificata del/i componente/i impossibilitato/i a mantenere attivo il collegamento.
4. È fatto divieto ai componenti dell'Organo e ai relatori esterni eventualmente intervenuti, di effettuare qualsiasi tipo di registrazione della seduta, sia audio che video, con qualsiasi mezzo, ivi compreso l'utilizzo di servizi o agenti di Intelligenza Artificiale.

Art. 4 - Espressione del voto e verbalizzazione delle sedute

1. Ogni partecipante alla seduta a distanza deve esprimere il proprio voto in modo palese, per alzata di mano o nominativamente anche via chat.
2. Oltre a quanto previsto dallo Statuto e/o dai Regolamenti di funzionamento dei singoli organi/consessi, nel verbale della riunione a distanza deve essere indicato: il luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario verbalizzante, da intendersi come sede della riunione, i nominativi dei componenti presenti tramite modalità a distanza e le modalità del collegamento di ciascuno.
3. Nel verbale si deve dare conto degli eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta e della votazione.

Art. 5 - Durata temporanea del Regolamento

1. Il presente Regolamento, introdotto nel marzo dell'anno 2020 per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, mantiene la sua efficacia fino all'introduzione di specifica disciplina nel Regolamento generale di Ateneo.

Art. 6 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti, o comunque acquisiti, sono trattati ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679).
2. L'Ateneo si impegna a fornire al richiedente l'Informativa sul trattamento dati personali relativa ai trattamenti oggetto del presente Regolamento.